



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

MOD c.i – serv1 – rev 1.0

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 0061259 del 05/08/2026

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: **Comunicazione SUAP pratica n.02612140844-26032026-1709 – SUAP 4544 – 02612140844 MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.**

Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Grotte (AG), c.da Fanara, in Area censita in catasto al foglio di mappa n. 18, particella n. 777

Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013

Parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Al
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Gruppo 3 – Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.provincia.agrigento.it

Al S.U.A.P. del Comune di Grotte
comunedigrotte@pec.it
suap.ag@certpec.camcom.it

e, p.c.

Alla Ditta Mancuso Costruzioni S.r.l.
santomancuso1964@pec.it

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “*chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*” e il Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza “*Autorizzazione agli scarichi*”;
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento (C.P.T.A.) competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento (C.P.T.A.), disponendo che “*[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente*”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per

specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “*Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia*” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3*” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite a questo Servizio, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente;

Visto il D.D.G. n. 2101 del 29 dicembre 2025, con il quale, con decorrenza 02/01/2026, è stato conferito all’arch. Antonino Polizzi l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Vista la nota prot. 2026/9292 del 10/06/2026, acquisita al protocollo DRA n. 45089 del 11/06/2025, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, facendo riferimento all’istanza di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 trasmessa dalla ditta Mancuso Costruzioni con nota acquisita al protocollo dell’ente ai nn. 4821, 4822, 4823 e 4824 del 23/03/2026 e ai nn. 5234 e 5235 del 30/03/2026, ha chiesto a questo Ufficio il parere endoprocedimentale per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. DRA n. 5320 del 27/01/2026 con la quale il SUAP di Aragona è stato invitato a trasmettere a questo Servizio l’Istanza di A.U.A. e la documentazione tecnica necessaria ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti;

Vista la comunicazione del SUAP di Grotte n.02612140844-26032026-1709 – SUAP 4544, inerente l’istanza di AUA della ditta Mancuso Costruzioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell’istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l’art. 7 della L.r. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al Responsabile del procedimento (di A.U.A.);

Esaminata la documentazione presente sul portale Impresainungiorno – Codice sportello 4544 – ID Pratica 02612140844-26032026-1709, avente ad oggetto “istanza di autorizzazione unica ambientale AUA relativa all’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Grotte in c/da Fanara”;

Preso atto che, sulla base di quanto riportato nell’Istanza di AUA e nella documentazione con la stessa trasmessa:

1. la ditta Mancuso Costruzioni s.r.l. è iscritta dal 21/04/2011 al n. AG 04/11 del Registro Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ai sensi degli art.214 e 216 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii. (procedura semplificata – registro delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti);
2. il ciclo di lavorazione effettuato prevede che il materiale (rifiuto) conferito, dopo un’attenta ispezione, venga depositato in una delle baie predisposte, coerentemente alla tipologia e alla classificazione, per poi essere sottoposto a operazioni di triturazione e vagliatura atte a conferirgli le caratteristiche richieste per il recupero; successivamente, il materiale lavorato viene stoccato, in baia o all’esterno ma sempre su superficie impermeabilizzata, fino al raggiungimento della quantità necessaria alla certificazione, momento in cui assume la qualifica di “materiale aggregato certificato” e può essere movimentato fuori dall’area pavimentata verso gli spazi e le baie di deposito;
3. per lo svolgimento di tali attività, il ciclo produttivo impiega stabilmente una specifica dotazione di attrezzature e macchinari, che comprende un’unità vagliante, un tritatore e un escavatore per la movimentazione e il trattamento dei materiali;
4. l’intera area, pavimentata, è asservita da un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, opportunamente dimensionato in funzione della superficie impermeabile ;
5. il sistema di trattamento è equipaggiato con un pozzetto scolmatore con condotta di by-pass, camere di disoleazione primaria e secondaria a coalescenza, un pozzetto di uscita per il

- campionamento, e un apparato idraulico di sollevamento per il rilancio e lo stoccaggio delle acque bianche in appositi serbatoi;
6. le acque accumulate a valle del sistema di collettamento e trattamento vengono immesse, tramite un gruppo di pompaggio e rilancio, in una rete idrica dedicata all'alimentazione dell'impianto di nebulizzazione presente in stabilimento;
 7. la ditta effettuerà operazioni R13 (messa in riserva) su rifiuti da demolizioni (CER 101311, 170101-170103, 170107, 170904) e terre/rocce (CER 170504), con capacità annue rispettivamente di 10.000 e 5.000 tonnellate. Le operazioni R5 (produzione manufatti edili) saranno invece limitate ai soli rifiuti da demolizioni (stessi codici citati sopra), con una capacità di trattamento pari a 3.000 tonnellate/anno;
 8. durante il processo produttivo si generano solo emissioni diffuse dovute, oltre che all'attività di frantumazione, al passaggio dei mezzi, alle operazioni di scarico e alla movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto;
 9. il contenimento delle emissioni polverulente è garantito da dispositivi di nebulizzazione posizionati in maniera diffusa e uniforme su tutta l'area dell'impianto, assicurando la massima efficacia in tutte le fasi operative di movimentazione e lavorazione dei rifiuti e degli aggregati recuperati;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 alla ditta Mancuso Costruzioni, alla formulazione del parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, per quanto di propria competenza, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **Mancuso Costruzioni** – Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Grotte (AG), c.da Fanara, in Area censita in catasto al foglio di mappa n. 18, particella n. 777, esprime **parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizioni

1. Il gestore potrà trattare esclusivamente i rifiuti indicati in progetto, con divieto assoluto di accettare rifiuti contenenti amianto (RCA).
2. Il gestore, in fase di ricezione, movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, è onerato di adottare tutte le misure gestionali atte a limitare le emissioni diffuse di polveri nel rispetto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 e delle pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. In aggiunta alle superiori prescrizioni e a quanto già previsto nella relazione tecnica, il gestore dovrà adottare le seguenti ulteriori misure per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri:
 - a) il trasporto e la movimentazione di materiali polverulenti sfusi dovrà avvenire in dispositivi chiusi;
 - b) i mezzi adibiti al trasporto di materiali inerti potenzialmente polverulenti dovranno essere coperti con idonei teloni;
 - c) per il contenimento e l'abbattimento delle polveri diffuse l'impianto di nebulizzazione ad acqua dovrà essere mantenuto sempre attivo nelle fasi di esercizio degli impianti che possono dare luogo ad emissioni di polveri;
 - d) in caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s) il gestore dovrà provvedere a fermare le attività di frantumazione, mantenere attivo l'impianto di umidificazione nelle aree di impianto, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale e coprire i cumuli con teli ancorati al suolo;
 - e) in fase di stoccaggio è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale. L'altezza dei cumuli non dovrà superare 2 metri di altezza;
 - f) periodicamente, il gestore è onerato di controllare lo stato della pavimentazione dei piazzali, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso in cui si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza dell'impermeabilizzazione.
4. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento ad ARPA Sicilia e a questo Servizio 1/DRA sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle

emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.

Gli Organi di Controllo e Vigilanza potranno effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che riterranno necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore dovrà fornire agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore dovrà, in tutti i casi, assicurare l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati trasmessi a questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti. In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1

Arch. Antonino Polizzi

Il Funzionario Direttivo **Dott.ssa Felicia Macaluso**

 FELICIA MACALUSO
REGIONE SICILIANA
03.08.2026 15:58:25 GMT+02:00

 ANTONINO
POLIZZI
REGIONE
SICILIANA
04.08.2026
17:33:05
GMT+02:00